

COMUNE DI FONDACHELLI FANTINA
Provincia di MESSINA



N° 53 Reg.

Del 12/04/2011

COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Adesione al protocollo d'intesa con l'Agente della Riscossione per la Sicilia, Scrit Sicilia S.p.A., per la riscossione ICI dall'01/01/2011 al 31/12/2011.

L'anno duemilaundici il giorno **dodici** del mese di **aprile** alle ore **13,30** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Sig. PETTINATO Francesco	Sindaco
Sig. DE STEFANO Giuseppe	Assessore
Sig. ra DI FRANCESCO Domenica	Assessore

Non sono intervenuti: Sig. Citraro Vice Sindaco – Sig. Mastroeni Assessore

Presiede – Sig. PETTINATO Francesco – SINDACO

-Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Arcoraci Annamaria**
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, e sostituito con l'art. 12 della L.R. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto, che non è mero atto di indirizzo, hanno espresso:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere	favorevole
- il Responsabile di ragioneria qualora comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, per la regolarità contabile, parere	favorevole

VISTO il D.L.gs. 30/12/1992 n°504 e successive modifiche ed integrazioni che disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili;

CONSIDERATO che i recenti provvedimenti legislativi hanno innescato un processo di trasformazione incentrato sia sulla ricerca di una maggiore semplificazione e comodità nel pagamento delle imposte, sia sulla sempre maggiore autonomia degli Enti Locali nella trattazione delle entrate di loro spettanza;

VISTO il comma 3 dell'art.10 del D.L.gs. 30/12/1992 n°504 modificato dall'art.18, comma 11, della legge 13/05/1999, n°133 che recita testualmente: l'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto al Concessionario della riscossione ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto concessionario. La commissione spettante al concessionario è a carico del Comune impositore;

VISTO l'art.17 commi 2 e 3 del D.L. gs. 26/02/1999 n°46 secondo il quale la riscossione coattiva delle entrate dei Comuni può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari, nonché la riscossione della tariffa di cui all'art.156 del D.L.vo 03/2006 n°152;

VISTO l'art.3, comma 6 del D.L.gs. n°112/99 secondo la quale la riscossione coattiva delle entrate dei Comuni viene effettuata dai concessionari del servizio nazionale della riscossione;

VISTO l'art.3 comma 6-bis del D.L.gs. n°112 del 13/04/1999, secondo il quale l'attività di riscossione a mezzo ruolo delle entrate, se esercitata dall'Agente della Riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, è remunerata con un compenso del 25% rispetto a quello ordinariamente previsto, per la riscossione delle predette entrate;

CONSIDERATO che il D.L.gs. 112/99, art.22 ha abrogato il comma 2 dell'art.5 del D.L.08/08/1996 n°437, convertito con modificazioni dalla L.24/10/1996, n°556, che prevedeva l'obbligo per il Concessionario di disporre delle somme giacenti sui conti correnti postali istituiti per il versamento dell'ICI, esclusivamente a fronte del contestuale versamento dell'imposta a favore del Comune tramite postagiro presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato per i Comuni in regime di Tesoreria Unica;

CHE, pertanto, tale abrogazione consente al Concessionario di poter riversare le somme, anche tramite conto corrente postale, direttamente alla Tesoreria Comunale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.2 della L.R.n°19/05 le funzioni relative alla riscossione in Sicilia sono esercitate dalla Regione Riscossione Sicilia S.P.A. attraverso la società per azioni Serit Sicilia S.P.A. con sede in Palermo;

VISTO l'art.3 commi 24, 25 e 25bis del decreto legge 30/09/2005 n°203 convertito con modificazioni dalla legge 2/12/2005 n°248 che riforma le modalità di riscossione degli Enti Locali, attribuendo la gestione della riscossione da parte dei vecchi concessionari fino al 31/12/2010 e disponendo l'obbligo di affidamento delle attività di riscossione mediante procedura ad evidenza pubblica dal 01 gennaio 2011;

VISTO l'art.1 del decreto legge 29/12/2010 n°225 convertito nella legge 26/02/2011 n°10 che proroga l'affidamento dell'attività di riscossione mediante procedura ad evidenza pubblica, al 31/03/2011;

VISTO il DPCM 25/03/2011 che proroga al 31/12/2011, l'affidamento dell'attività di riscossione mediante procedura ad evidenza pubblica;

RITENUTO, nelle more del 01/01/2012, aderire al protocollo d'intesa con l'Agente della Riscossione per la Sicilia Serit S.P.A., per la riscossione dell'I.C.L. fino al 31/12/2011;

VISTA la delibera di G. M. n°15 del 22/01/2009 con la quale veniva approvata l'adesione al protocollo d'intesa con l'agente della riscossione per la Sicilia, Serit Sicilia S.P. A., per la riscossione ICI dall'01/01/2009 al 31/12/2010;

VISTO il D.L.gs. 30/12/1992 n°504;

VISTO il D.L.vo 26/02/1999 n°46;

VISTO il D.L.gs. 112/99;

VISTA la legge 2/12/2005 n°248;

VISTA la legge 26/02/2011;

VISTO il DPCM 25/03/2011;

VISTO il D.L.gs. 18/08/2000 n°267;

VISTI gli allegati pareri favorevoli;

CON voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

DELIBERA

- 1) **DI** Aderire al protocollo d'intesa con l'Agente della Riscossione per la Sicilia, Serit S.P.A., per la riscossione dell'I.C.L., che allegato alla presente ne fa parte integrante, dal 01/01/2011 al 31/12/2011;

Stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli, si dichiara il presente atto immediatamente esecutivo.